

SEQUESTRO – FERMO AMMINISTRATIVO – SEQUESTRO

- la **CONFISCA** è la sottrazione definitiva del mezzo: se ne perde la proprietà e non viene più restituito.
- il **SEQUESTRO** è la fase che precede la confisca. non si perde la proprietà del mezzo ma questo resta a disposizione del prefetto che deciderà poi se restituirlo o disporre della confisca.
- il **FERMO AMMINISTRATIVO** consiste nel sottrarre temporaneamente il mezzo al proprietario e il mezzo viene custodito a spesa del proprietario in un deposito delle forze dell'ordine, o, presso una aut carrozzeria autorizzata.

Secondo le disposizioni dell'articolo 213, comma 2 – quinquies, C.d.S., in caso di sequestro, finalizzato alla confisca amministrativa dello stesso, non è possibile l'affidamento in custodia al conducente o al proprietario, ma il veicolo sequestrato deve essere sempre consegnato al custode – acquirente convenzionato. Il proprietario del mezzo sequestrato, se non è già stato emesso il provvedimento di confisca, può chiederne l'affidamento in custodia solo dopo che siano trascorsi almeno 30 giorni dal sequestro. Analoga procedura si applica per i ciclomotori e i motocicli sequestrati a seguito dell'accertamento di reati commessi alla guida di tali mezzi. La facoltà di chiedere la custodia dopo 30 giorni non è concessa al proprietario di un motoveicolo diverso dal motociclo. Salvo i casi di fermo amministrativo di cui all'articolo 171 C.d.S., la citata disciplina, in quanto compatibile, si applica anche per il fermo amministrativo di ciclomotori, motocicli e altri motoveicoli che, perciò, non possono essere mai affidati in custodia al proprietario o al trasgressore, ma fatti depositare presso il custode –acquirente convenzionato.

Fermo amministrativo per violazione dell'articolo 171 C.d.S.: Per le violazioni di cui all'articolo 171 relative all'uso del casco che comportano il fermo amministrativo, il

Autoscuole
Agenzie pratiche automobilistiche
Dott. Sesini Mauro

Legnano, via Nino Bixio 4 - Tel/Fax 0331.549883
Abbiategrasso, via G. Negri 20 – Tel/Fax 02.94602729
Motta Visconti, via S. Anna 14 – Tel/Fax 02.90001862

info@autoscuolevisconti.com
autoscuolevisconti@pec.it
amministrazione@autoscuolevisconti.com

veicolo può essere sempre affidati in custodia al proprietario. Non si applicano, perciò, le disposizioni dell'articolo 214, comma 1 - ter. Tuttavia, se il proprietario non è presente o prontamente reperibile, il veicolo fermato non può essere affidato in custodia al conducente o ad altro obbligato in solido e, quindi, deve essere fatto trasportare presso un custode- acquirente dove può essere successivamente ritirato dal proprietario, se questi vuole assumerne la custodia.

Reati commessi alla guida di ciclomotori o motoveicoli: Per effetto delle disposizioni del comma 2 - sexies dell'articolo 213 C.d.S. **è sempre disposta la confisca amministrativa del veicolo** previsto dallo stesso Codice della Strada o da altre fonti normative (codice penale e leggi complementari). In tali casi la norma, che prevede l'applicazione della sanzione anche se la violazione è commessa da un detentore minorenni, impone agli organi di polizia stradale di disporre il sequestro. Sebbene si tratti di una misura cautelare finalizzata all'applicazione di una sanzione accessoria di natura amministrativa, la stessa è irrogata a seguito della sentenza di condanna da parte dell'Autorità Giudiziaria. ***Pertanto si ritiene che, se il reato è punibile a querela di parte, il sequestro del veicolo debba avvenire dopo la presentazione della querela stessa che, avviando il procedimento penale, determina la possibilità di applicare la sanzione della confisca. Così a titolo esemplificativo, nel caso di incidente stradale il cui responsabile sia un conducente di un ciclomotore o di motoveicolo, il sequestro in argomento, è obbligatorio quando dal sinistro sia derivata la morte di una persona, o, nel caso di prognosi riservata. Se dall'incidente derivano lesioni personali, il sequestro dovrà essere disposto solo dopo la presentazione della querela***

Il sequestro amministrativo di veicoli viene effettuato nel caso di:

1. *veicolo circolante privo di assicurazione (art. 193 Codice della Strada -CdS)*
2. *circolazione con ciclomotore irregolare (art. 97 - comma 5, 6, 7 - CdS)*
3. *trasporto di persone, animali e oggetti sui veicoli a motore a due ruote anche se conducente maggiorenne (art.169 c.1e2 e art 170 CdS)*

Autoscuole
Agenzie pratiche automobilistiche

Dott. Sesini Mauro

Legnano, via Nino Bixio 4 - Tel/Fax 0331.549883
Abbiategrosso, via G. Negri 20 - Tel/Fax 02.94602729
Motta Visconti, via S. Anna 14 - Tel/Fax 02.90001862

info@autoscuolevisconti.com
autoscuolevisconti@pec.it
amministrazione@autoscuolevisconti.com

4. *mancato uso del casco protettivo per gli utenti di veicoli a due ruote (art.171 CdS)*
5. *uso di veicoli a motore a due ruote per commettere reati (art. 186-187-189 CdS)*

Il fermo amministrativo di veicoli viene effettuato in caso di:

1. *circolazione con veicolo nonostante il ritiro o di un documento di circolazione relativo allo stesso o della patente di guida (art. 216 CdS)*
2. *circolazione con veicolo senza aver conseguito un idoneo documento per la conduzione dello stesso (art. 116 CdS) - certificato di abilitazione professionale o dichiarazione sostitutiva in caso di guida di veicolo o in servizio di piazza o noleggio con conducente -circolazione con veicolo senza aver conseguito la relativa patente di guida o senza patente in quanto revocata*
3. *minore non munito di patente alla guida di ciclomotori senza avere conseguito certificato d'idoneità alla guida (in vigore dal 1/7/2004)*
4. *esercitazione di guida senza istruttore al fianco (art. 122 CdS)*
5. *veicolo circolante per il quale non è mai stata rilasciata la carta provvisoria di circolazione (art. 95 CdS)*
6. *guida di veicoli a motore senza i requisiti psico - fisici o di età; incauto affidamento di veicoli (art. 115 CdS)*
7. *circolazione con motore sprovvisto di targa o non propria (art. 97 comma 8/9)*

CASO DI SEQUESTRO AMMINISTRATIVO

Al conducente del mezzo vengono contestati un verbale di violazione e un verbale di sequestro, con affidamento in custodia del veicolo ad una depositaria autorizzata (indicata nel verbale -art. 97 ovvero con affidamento allo stesso - art. 193).

Vediamo in particolare alcuni casi:

Autoscuole
Agenzie pratiche automobilistiche
Dott. Sesini Mauro

Legnano, via Nino Bixio 4 - Tel/Fax 0331.549883
Abbiategrosso, via G. Negri 20 – Tel/Fax 02.94602729
Motta Visconti, via S. Anna 14 – Tel/Fax 02.90001862

info@autoscuolevisconti.com
autoscuolevisconti@pec.it
amministrazione@autoscuolevisconti.com



- *Veicolo sequestrato per assicurazione scaduta (art. 193 Codice della Strada)*

Qualora si volesse assicurare nuovamente il veicolo:

- 1. Innanzi tutto, occorre recarsi presso la propria compagnia assicurativa e pagare il premio per almeno 6 mesi.*
- 2. Il pagamento può essere ridotto di 1/4 se l'assicurazione è riattivata entro 30 gg. dalla data di scadenza della vecchia assicurazione.*
- 3. Pagato il verbale e presentata la nuova polizza con relativa quietanza, l'Ufficio Verbalizzazioni rilascerà il verbale di dissequestro col quale il veicolo potrà circolare nuovamente.*

Nel caso in cui il veicolo sia custodito presso una depositaria bisognerà:

- 1. ritirare il verbale di dissequestro presso gli uffici della Polizia Municipale;*
- 2. recarsi in depositaria, consegnare il verbale di restituzione, pagare le spese di trasporto e*

Autoscuole
Agenzie pratiche automobilistiche

Dott. Sesini Mauro

Legnano, via Nino Bixio 4 - Tel/Fax 0331.549883
Abbiategrosso, via G. Negri 20 – Tel/Fax 02.94602729
Motta Visconti, via S. Anna 14 – Tel/Fax 02.90001862

info@autoscuolevisconti.com
autoscuolevisconti@pec.it
amministrazione@autoscuolevisconti.com